

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1022 del 05 giugno 2012**

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA DI PROVENIENZA EXTRA-AZIENDALE (LIQUAME E LETAME BOVINO) E BIOMASSE VEGETALI NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA "BIOGAS SAN VITTORIO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da biogas del Comune di Ponte di Piave – TV (trasmesso con nota prot. comunale n. 1692 del 09/02/2012), nonché nello schema di Atto unilaterale d'obbligo (prot. n. 131122 del 19/03/2012), ossia:
 - a. garantire che, in fase di costruzione dell'impianto, abbia luogo l'integrale ripristino dei danni arrecati da mezzi di cantiere alla viabilità nel tratto sopracitato;
 - b. condurre, in fase di esercizio dell'impianto, le verifiche necessarie a quantificare la maggior usura arrecata alle infrastrutture viarie nel tratto di viabilità comunale interessata (via Ferrata, a partire dall'incrocio con via Fossadelle fino al civico n. 14), garantendo che tali verifiche vengano condotte annualmente, entro la fine del mese di settembre, in contraddittorio con l'Amministrazione comunale;
 - c. contribuire alle spese di manutenzione dello stesso tratto viabilistico nella misura che verrà stabilita in base agli esiti di tali indagini.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/1484/14938/RA dell'8 marzo 2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 132832 del 20 marzo 2012, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio dei lavori, l'atto ricognitivo con il quale si rendono definitivi gli effetti del contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e di costituzione delle relative servitù registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Montebelluna il 15 marzo 2012 al n. 1576 - 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso con note di trascrizione al Registro generale n. 8438 e Registro particolare n. 6305, al Registro generale n. 8437 e Registro particolare n. 6304 e al Registro generale n. 8436 e Registro particolare n.

6303, come da atto notarile del 13 marzo 2012 a firma del notaio dottor Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (TV) (repertorio n. 9045 – raccolta n. 5421), come se la clausola risolutiva di cui all'articolo 11 non fosse mai stata apposta.

4. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.800 MWh/anno);
 - b. del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (400 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) [...] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (*articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004*), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
9. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.: materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 30/09/2011, al n. 11212);
10. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina pari a 2.000 t/anno di prodotto t.q.;
11. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti 9. e 10., comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Ponte di Piave (TV), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 9 Treviso (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Ponte di Piave (TV).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Ponte di Piave (TV) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.760 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
29. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz..

30. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Ponte di Piave (TV) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell’impianto.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
36. Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso), la visura camerale aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia) e al Comune di Ponte di Piave (TV) la data di dismissione dell’impianto.
39. Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 199.959,70 (centonovantanove milianovecentocinquantanove/70), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F n. 68850, protocollo n. 24297 del 17/11/2011).